



ADEPTUS

SAS + Trust: capire i reali limiti e potenzialità di una struttura patrimoniale avanzata

A cura di Adeptus - Il Tuo Ufficio Legale che ragiona come un CEO.

Indice

1. Introduzione
2. Quadro normativo
3. Vantaggi patrimoniali e fiscali
4. Profili critici e limiti operativi
5. Responsabilità, controlli e abusi
6. Casi giurisprudenziali e prassi notarili
7. Considerazioni strategiche e finali

Appendice normativa

Disclaimer

1. Introduzione

Nel panorama contemporaneo della pianificazione patrimoniale, la crescente incertezza economica, l'inasprimento dei controlli fiscali e la necessità di garantire continuità nella gestione di asset familiari o aziendali hanno determinato un ritorno di attenzione verso strutture giuridiche ibride, capaci di bilanciare esigenze di controllo, protezione e segregazione. Tra queste, la combinazione tra Società in accomandita semplice (SAS) e Trust interno si sta affermando – talvolta con eccessiva leggerezza – quale soluzione flessibile ma sofisticata, a condizione che venga progettata e gestita in modo conforme ai principi del nostro ordinamento.

La struttura “SAS + Trust” si presenta, almeno sul piano teorico, come capace di:

- i) attribuire la titolarità formale delle quote a un trustee, separando il patrimonio dalla persona fisica del disponente;
- ii) mantenere il controllo gestionale in capo al socio accomandatario (spesso coincidente con il disponente o soggetto di riferimento);
- iii) proteggere gli asset da aggressioni, successioni disordinate, conflitti familiari o crisi d'impresa.

Tuttavia, la validità ed efficacia di tale architettura non può essere data per scontata. La sua tenuta dipende da una pluralità di fattori:

- a) legittimità del trust interno nel contesto italiano (con riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con L. n. 364/1989);
- b) reale segregazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. e della giurisprudenza sul vincolo fiduciario;
- c) assenza di interposizione fittizia o abuso del diritto, in particolare ai fini fiscali;
- d) coerenza tra forma giuridica e sostanza economica, secondo i principi dell'ordinamento tributario nazionale (art. 10 L. 212/2000 e art. 53 Cost.).

È quindi essenziale affrontare l'argomento in modo sistematico, consapevole e critico.

Finalità e metodo

Il presente trattato si propone di analizzare in chiave tecnica:

- a) la struttura giuridica e i presupposti normativi dell'accoppiata SAS + Trust;
- b) i vantaggi dichiarati da parte della prassi, mettendoli a confronto con i rischi reali;

- c) i profili critici sul piano civilistico, fiscale e successorio;
- d) la giurisprudenza rilevante, italiana e comparata, con particolare attenzione alla prassi dell'Agenzia delle Entrate e ai pareri notarili;
- e) le ipotesi patologiche (trust autodichiarati, trustee accomodanti, interposizione inesistente) e le loro conseguenze giuridiche.

L'analisi verrà condotta secondo un criterio multidisciplinare, con costanti richiami alle norme del Codice Civile (artt. 2291 ss., 2464 ss., 2645-ter, 167-168 c.c.), alla normativa fiscale (TUIR, art. 73, 75, 76 e circolari interpretative), alla Convenzione de L'Aja ed alla giurisprudenza recente delle Corti italiane (Cass. civ., CTR, Cass. pen. sul reato di sottrazione fraudolenta).

Il presente documento non ha finalità promozionali né contenuto operativo, bensì mira a fornire un quadro completo, tecnico e oggettivo, per valutare l'adeguatezza di questa soluzione alle singole fattispecie concrete.

2. Quadro normativo

La combinazione tra società in accomandita semplice (SAS) e trust interno si colloca all'interno di una zona d'intersezione tra diritto positivo interno, prassi comparata e disciplina convenzionale. La legittimità e l'efficacia di tale assetto dipendono dalla corretta comprensione dei rispettivi istituti giuridici, nonché dalla loro coerenza con i principi generali dell'ordinamento italiano.

2.1 La SAS: assetto normativo e profili civilistici

La SAS, disciplinata dagli artt. 2313 e ss. c.c., si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:

- accomandatari, responsabili illimitatamente e con potere gestorio esclusivo;
- accomandanti, la cui responsabilità è limitata al conferimento e che sono esclusi dall'amministrazione.

Tale struttura consente una netta distinzione tra proprietà e gestione, nonché una significativa flessibilità statutaria, che ha reso la SAS uno strumento tradizionalmente impiegato in contesti familiari o imprenditoriali caratterizzati da un forte accentramento del

controllo. Sul piano civilistico, l'amministrazione spetta unicamente agli accomandatari (art. 2318 c.c.), mentre agli accomandanti è fatto divieto di compiere atti di gestione, pena l'estensione della responsabilità illimitata (art. 2320 c.c.).

Dal punto di vista operativo, la SAS presenta:

- la possibilità di mantenere una riservatezza superiore rispetto alle società di capitali, in quanto non soggetta a obbligo di deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese se non esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2217, comma 4, c.c.;
- maggiori margini di libertà statutaria, in particolare nella determinazione delle quote di partecipazione, nei diritti patrimoniali e nella trasmissibilità delle quote.

Queste peculiarità la rendono, nella prassi, una società frequentemente impiegata in architetture più complesse di tipo patrimoniale o fiduciario.

2.2 Il trust nel sistema italiano: riconoscimento e limiti

Il trust, istituto di origine anglosassone, è stato riconosciuto nell'ordinamento italiano per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364. In virtù di tale ratifica, l'Italia ha accettato di riconoscere i trust istituiti secondo una legge straniera, purché non in contrasto con l'ordine pubblico nazionale (art. 15 Conv.).

L'ordinamento italiano, tuttavia, non prevede una disciplina interna del trust: l'unica norma codicistica di riferimento è l'art. 2645-ter c.c., introdotto nel 2006, che consente la trascrizione di atti di destinazione con finalità meritevoli di tutela, ma che non istituisce un regime generale del trust. Pertanto, l'istituzione di un trust in Italia avviene per via negoziale e convenzionale, mediante il richiamo a una legge straniera regolatrice (tipicamente Jersey, Guernsey, Inghilterra o Isole Cayman).

Il trust "interno", ossia istituito da un disponente residente in Italia, con trustee residente e beni situati nel territorio nazionale, è oggi ritenuto astrattamente ammissibile, ma soggetto a uno scrutinio particolarmente rigoroso da parte dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, al fine di accertarne l'effettività e la non fittizietà.

In particolare:

- i) la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità del trust interno, ma subordinandola alla verifica della reale segregazione patrimoniale e dell'autonomia del trustee (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2014, n. 19376);
- ii) sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i trust "interposti" – ossia privi di effettività – sono disconosciuti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, con conseguente imputazione dei redditi in capo al disponente (cfr. Circolari n. 61/E/2010 e n. 34/E/2022).

2.3 La sovrapposizione SAS – Trust: criticità sistemiche

L'inserimento di una SAS all'interno della sfera di disponibilità di un trust genera una commistione tra soggettività civilistica e vincolo fiduciario che pone rilevanti problemi di compatibilità sistemica.

Il caso più frequente è quello in cui il trust è istituito da un soggetto che riveste anche la qualifica di socio accomandatario della SAS, le quote della società sono intestate al trustee, che può coincidere (nei trust autodichiarati) con il disponente stesso, i poteri gestionali rimangono accentrati, di fatto, nelle mani del disponente, elidendo la distinzione tra titolarità e amministrazione.

In tali circostanze, si profilano evidenti rischi di simulazione o di abuso del diritto, soprattutto nei casi in cui non esista un vero beneficiario distinto e determinabile, il trustee non agisca con reale autonomia e la gestione dell'attività sociale prosegua senza soluzione di continuità da parte del disponente.

La giurisprudenza e la dottrina prevalente concordano nel ritenere che, affinché il trust sia opponibile ai terzi e produca effetti segregativi, è necessario che esista una causa concreta meritevole di tutela, ex art. 1322, comma 2, c.c., vi sia autonomia gestionale del trustee, con veri poteri dispositivi e obbligo di rendiconto, siano previsti beneficiari effettivi e indipendenti e sia assente ogni finalità elusiva o simulatoria.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in assenza di tali elementi, il trust può essere considerato inesistente o strumentale all'evasione fiscale o alla frode ai creditori (Cass. civ., sez. trib., 30 settembre 2020, n. 20865).

3. Vantaggi patrimoniali e fiscali della struttura SAS + Trust

L'architettura SAS + Trust è concepita, nella prassi evoluta, come un meccanismo giuridico volto a realizzare una pluralità di obiettivi: protezione patrimoniale, pianificazione intergenerazionale, separazione tra proprietà e gestione, ottimizzazione fiscale e, in taluni casi, protezione da azioni esecutive o pretese creditorie. Tuttavia, come ogni modello sofisticato, tali vantaggi possono prodursi solo in presenza di rigorose condizioni di legittimità e sostanza economico-giuridica effettiva.

3.1 Protezione patrimoniale e segregazione

Uno dei vantaggi strutturali maggiormente evidenziati è la possibilità di realizzare un'effettiva segregazione giuridica del patrimonio attraverso la costituzione di un trust con trasferimento delle quote della SAS al trustee e, all'interno della SAS, mediante la distinzione tra soci accomandatari e accomandanti, che consente una più netta distribuzione delle responsabilità.

La segregazione opera secondo due livelli:

- i) in capo al trustee, ai sensi della legge regolatrice del trust, che impone la separazione tra i beni in trust e il patrimonio personale del trustee (art. 2 della Convenzione dell'Aja);
- ii) in capo alla società, che rimane soggetto autonomo di diritto, con autonomia patrimoniale imperfetta (ma efficace in funzione separativa rispetto ai singoli soci).

Tuttavia, è necessario sottolineare che: la mera intestazione delle quote non comporta di per sé una reale separazione giuridica, e che la segregazione è opponibile ai terzi solo se vi sia un assetto di interessi effettivo, trasparente e coerente, secondo i criteri desunti dalla giurisprudenza più recente (Cass. civ., sez. trib., 15 aprile 2021, n. 10026).

3.2 Continuità e pianificazione successoria

L'utilizzo del trust consente, nei limiti della sua ammissibilità nel diritto successorio italiano, di ottenere la gestione unitaria e continuativa del patrimonio aziendale o familiare, l'attribuzione differita della titolarità a beneficiari predeterminati e la protezione dagli effetti divisorii della successione legittima o testamentaria.

Il trust può dunque fungere da struttura neutra, in grado di garantire:

- i) il mantenimento di compagini societarie stabili (impedendo la dispersione delle partecipazioni tra eredi);
- ii) una gestione accentrata in capo al trustee o a un soggetto fiduciario scelto in via preventiva;
- iii) la predeterminazione delle condizioni per l'accesso agli utili o al controllo, attraverso clausole di protezione del patrimonio e di incentivi successivi (c.d. incentive trust clauses).

Va tuttavia osservato che: la giurisprudenza italiana ammette la validità del trust testamentario solo se conforme ai limiti posti dagli artt. 456 e ss. c.c., e in particolare nel rispetto dei diritti dei legittimari ex artt. 536 ss. c.c. Il trust non può dunque fungere da strumento di elusione della legittima.

3.3 Vantaggi fiscali (presunti e reali)

L'impostazione SAS + Trust è stata talora utilizzata con finalità di ottimizzazione fiscale. I benefici potenzialmente ascrivibili, in termini teorici, sono i seguenti:

a) Differimento impositivo

Il trust, in quanto soggetto interposto o meno, può generare:

- un differimento della tassazione sul reddito prodotto dalle partecipazioni, ove il trust sia riconosciuto come soggetto fiscalmente autonomo (art. 73 TUIR, comma 1, lett. c));
- una non immediata imputazione ai beneficiari, in assenza di trust trasparente (art. 73, comma 2, TUIR).

Tuttavia, tale beneficio è radicalmente escluso:

- nei trust opachi illecitamente interposti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973;
- nei casi in cui la titolarità delle quote da parte del trustee non sia effettiva.

b) Esclusione dal patrimonio del disponente

In linea teorica, le quote conferite al trust dovrebbero essere escluse:

- dal patrimonio ereditario (con i limiti già indicati);
- dalle azioni esecutive personali, in caso di segregazione effettiva;
- dalla base imponibile ai fini dell'imposta patrimoniale estera (nel caso di trust estero con effettiva residenza fiscale all'estero).

Tuttavia, anche tale vantaggio è contestabile:

- in presenza di trust "autodichiarati" o "revocabili", che sono stati frequentemente disconosciuti in sede tributaria e giudiziaria;
- quando il disponente mantiene un potere di fatto sulla gestione della SAS, o utilizza i proventi societari come se fossero personali.

Cass. civ., sez. trib., 30 settembre 2020, n. 20865 ha chiarito che la segregazione patrimoniale opera solo se il trustee agisce con piena autonomia e nel rispetto della finalità dichiarata.

c) Ottimizzazione nella distribuzione degli utili

La SAS consente una gestione flessibile degli utili, con possibilità di:

- attribuire agli accomandanti utili proporzionati o meno alla quota di capitale;
- evitare la tassazione in capo ai soci di utili non effettivamente distribuiti (non essendovi imputazione automatica pro quota, come avviene per le società di persone trasparenti nei regimi ordinari).

Nel caso in cui le quote siano intestate a un trust opaco, e se questo è fiscalmente riconosciuto, la tassazione si verifica solo in capo al trust (con aliquote IRES) e non in capo ai beneficiari, salvo eventuale distribuzione.

3.4 Vantaggi residuali

Tra gli ulteriori elementi positivamente rilevati dalla prassi una maggiore riservatezza nei passaggi generazionali, in assenza di trascrizioni immobiliari o quote notarili esplicite, la possibilità di costruire schemi di governance ibrida, in cui la funzione gestoria è distinta da quella beneficiaria ed una certa neutralità operativa che consente di adattare la struttura all'evoluzione della famiglia o dell'impresa nel tempo.

4. Profili critici e limiti operativi della struttura SAS + Trust

La struttura "SAS + Trust", pur potenzialmente efficace in contesti di pianificazione patrimoniale avanzata, presenta limiti sistemici rilevanti, derivanti dalla sua intrinseca tensione tra forma e sostanza. La legittimità dell'assetto, così come la sua opponibilità a terzi e all'amministrazione finanziaria, dipende da una pluralità di fattori, la cui mancata coerenza può condurre al disconoscimento della struttura, alla riqualificazione soggettiva e oggettiva, o addirittura all'invocazione di strumenti di repressione dell'abuso o della simulazione.

4.1 Il principio di effettività: sostanza economica vs. forma giuridica

È principio consolidato, sia in ambito civilistico che tributario, che la qualificazione giuridica degli atti non può prescindere dalla loro effettività. Tale criterio, codificato in sede fiscale dall'art. 53 Cost. e dai principi di capacità contributiva e trasparenza, si traduce:

- i) nella necessità che la forma giuridica adottata rifletta la realtà sostanziale dei rapporti giuridici sottostanti;
- ii) nella possibilità per l'amministrazione finanziaria di riqualificare gli effetti economici degli atti negoziali, ove ne venga disconosciuta l'autenticità (cfr. art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973; Cass. civ., sez. trib., 27 aprile 2016, n. 8395).

La Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di atti negoziali complessi e formalmente leciti, il giudice deve valutare la loro causa concreta, verificandone la meritevolezza e la coerenza rispetto all'assetto degli interessi dichiarato (Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24492).

4.2 Il rischio di simulazione e di trust interposti

Uno dei principali pericoli nell'utilizzo improprio del trust consiste nella configurazione di trust formalmente opachi ma sostanzialmente simulati, in cui:

- i) il disponente coincide con il trustee e/o il socio accomandatario;
- ii) non vi è un reale trasferimento del controllo né dei benefici economici;
- iii) i beneficiari non sono determinati o non sono informati dell'esistenza del trust;
- iv) la gestione patrimoniale prosegue nella forma e nella sostanza come prima della sua istituzione.

In questi casi, la giurisprudenza tributaria ha parlato esplicitamente di "trust interposto", con conseguente imputazione diretta dei redditi al disponente, ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973. Così Cass. civ., sez. trib., 30 settembre 2020, n. 20865: "Ai fini dell'imposizione, rileva la titolarità sostanziale e non meramente formale del bene o del reddito, e il trust deve essere disconosciuto ove risulti privo di autonomia effettiva rispetto al disponente".

La medesima impostazione è stata confermata dalla Cassazione penale in relazione a ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), nei casi in cui la costituzione del trust abbia avuto l'effetto di ostacolare l'aggressione da parte dell'Erario, senza reale discontinuità nella disponibilità del bene (Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2014, n. 37033).

4.3 Incompatibilità tra ruoli e concentrazione di poteri

Altro profilo critico è costituito dall'incompatibilità tra i ruoli giuridici coinvolti, che può compromettere la neutralità del trustee e l'efficacia della segregazione. Si pensi a fattispecie in cui:

- i) il trustee è anche socio accomandatario della SAS;
- ii) il disponente mantiene la gestione diretta della società, pur avendone trasferito formalmente le quote al trust;
- iii) gli atti dispositivi della società vengono eseguiti dal trustee senza alcun potere di direzione autonomo.

Tali configurazioni rendono inefficace il vincolo di destinazione e fanno emergere una sostanziale continuità soggettiva tra disponente e trustee. Ne consegue, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che la causa concreta dell'atto può risultare non meritevole di tutela, ovvero elusiva della responsabilità civile o fiscale.

4.4 Patologie del lato societario: responsabilità e revocabilità

Anche sul piano societario la struttura presenta potenziali debolezze:

- i) il socio accomandatario, ove coincidente con il disponente o con il trustee, assume responsabilità illimitata, vanificando in parte l'effetto segregativo della struttura;
- ii) le quote intestate al trust possono essere oggetto di revocatoria, se conferite in frode ai creditori (art. 2901 c.c.);
- iii) la gestione unitaria del pacchetto societario può aggirare le regole di controllo previste in ambito familiare o successorio (in violazione, ad esempio, delle quote di legittima).

Inoltre, in assenza di attenta regolazione dell'atto istitutivo del trust e dello statuto societario, il rischio di conflitti tra trustee, beneficiari e soci è elevato, con ricadute anche in termini di invalidità degli atti societari o di contenzioso successorio.

5. Responsabilità, controlli e abusi

L'adozione della struttura SAS + Trust impone una riflessione articolata sul regime delle responsabilità soggettive, delle possibili contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché sulla tenuta dell'assetto in sede contenziosa o esecutiva. In assenza di una disciplina codificata unitaria, l'individuazione degli obblighi e delle responsabilità deve avvenire attraverso una ricostruzione sistematica che coinvolge norme del codice civile, del TUIR, del D.P.R. 600/1973 e del D.Lgs. 74/2000.

5.1 Il trustee: figura chiave e punto critico

La posizione del trustee, centrale nella struttura fiduciaria, è soggetta a una responsabilità di tipo personale, contrattuale e in taluni casi extracontrattuale, in relazione:

- i) alla corretta gestione del patrimonio in trust;

- ii) al dovere di rendiconto verso i beneficiari;
- iii) alla difesa dell'autonomia del trust nei confronti del disponente.

In base alla legge regolatrice del trust (es. Trust Law di Jersey), il trustee è tenuto ad agire:

- a) con diligenza e imparzialità (duty of care);
- b) nell'esclusivo interesse dei beneficiari (fiduciary duty);
- c) evitando conflitti d'interesse e atti di commistione patrimoniale.

In caso di trust interposto o simulato, il trustee risponde in solido con il disponente per le violazioni eventualmente accertate, sia in sede civile (artt. 2043 e 2901 c.c.), sia in sede fiscale o penale (se partecipe consapevole).

Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2017, n. 48083 ha riconosciuto la responsabilità del trustee quale concorrente nel reato di sottrazione fraudolenta, avendo consapevolmente prestato la propria attività a favore di un trust inesistente nella sostanza.

5.2 Responsabilità del disponente e ipotesi di abuso

Il disponente mantiene, in molti casi, un ruolo sostanziale nella gestione della SAS. In presenza di mancata effettività del trasferimento delle quote, persistenza del potere gestorio o di controllo di fatto ed utilizzo personale dei beni o dei redditi del trust,

La struttura può essere disconosciuta per abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000, con riqualificazione della fattispecie sotto il profilo tributario, civile o addirittura penale.

Nel caso in cui il trust venga costituito in prossimità di un accertamento o dell'apertura di una procedura esecutiva, si possono configurare:

- a) azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.);
- b) azione revocatoria fallimentare (art. 64 L.F.);

c) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), reato punito con reclusione da sei mesi a quattro anni.

5.3 Beneficiari e corresponsabilità passiva

I beneficiari del trust, laddove individuati, possono essere chiamati a rispondere:

- sul piano fiscale, in quanto destinatari del reddito o del patrimonio (trust trasparente);
- sul piano civile, se hanno agito in modo consapevole per perpetuare l'interposizione o occultare beni;
- sul piano penale, nei limiti della partecipazione dolosa o della consapevolezza dell'illecito.

La giurisprudenza ha affermato che il beneficiario è irrilevante sotto il profilo fiscale nei trust opachi, salvo percezione effettiva del reddito (Cass. civ., sez. trib., 17 maggio 2022, n. 15876). Tuttavia, in sede di indagine patrimoniale, il tenore di vita, l'utilizzo di beni formalmente segregati e l'accesso a flussi finanziari possono fondare un accertamento induttivo o una presunzione di interposizione.

5.4 Controlli dell'amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate dispone di ampi poteri per:

- verificare la residenza fiscale del trust (art. 73 TUIR);
- accertare la simulazione o l'interposizione fittizia (art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973);
- applicare la disciplina dell'abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000);
- procedere al recupero dell'imposta verso il soggetto effettivamente titolare del reddito o del patrimonio.

Nei casi più gravi, l'amministrazione può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento di reati tributari, specie nei casi di:

- omessa dichiarazione del trust estero (quadro RW);

- omessa dichiarazione di redditi da fonte estera;
- occultamento di beni ai fini della riscossione.

5.5 Responsabilità verso i creditori

I creditori, sia pubblici che privati, possono agire in sede civile per ottenere la revoca dell'atto di dotazione del trust, aggredire i frutti o i beni in trust, ove ne dimostrino la fittizietà o la strumentalità ed esercitare azioni dirette contro la SAS, specie ove il socio accomandatario risulti essere anche soggetto economicamente dominante.

La struttura risulta particolarmente fragile in caso di:

- trasferimenti avvenuti in costanza di debiti noti o imminenti;
- mancata previsione di una reale autonomia contabile e gestionale del trust;
- assenza di documentazione probatoria circa la finalità del vincolo di destinazione.

6. Casi giurisprudenziali e prassi notarili

L'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi quindici anni ha progressivamente chiarito i confini tra legittimo utilizzo del trust e sue applicazioni elusive o simulatorie. In assenza di una disciplina codificata interna, la valutazione della struttura SAS + Trust si fonda sull'esame casistico, da cui emergono alcuni criteri ricorrenti:

- i) verifica della separazione effettiva tra patrimonio segregato e disponibilità del disponente;
- ii) esistenza di beneficiari determinati o determinabili;
- iii) autonomia e neutralità del trustee;
- iv) assenza di intenti simulatori o di frode ai creditori.

6.1 Giurisprudenza di legittimità: la prova della sostanza

Cass. civ., sez. trib., 30 settembre 2020, n. 20865

La Corte ha statuito che il trust, pur formalmente regolare, può essere disconosciuto se privo di effettività. In quel caso, il disponente:

- rivestiva anche il ruolo di trustee;
- amministrava i beni come propri;
- ne traeva utilità economica senza alcuna rendicontazione.

“La separazione patrimoniale tipica del trust è inesistente se il soggetto che istituisce e controlla il trust conserva di fatto la disponibilità dei beni e la loro gestione.”

Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2014, n. 37033

In materia penale, è stato ravvisato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) laddove il trust era stato costituito:

- in prossimità di un accertamento fiscale rilevante;
- con intestazione fittizia al trustee;
- senza alcuna finalità reale di protezione familiare o pianificazione.

“L’atto di trust, pur formalmente valido, è penalmente rilevante se utilizzato per sottrarre beni a un’esecuzione imminente.”

6.2 Giurisprudenza di merito: il ruolo della SAS

Nei casi in cui le quote di una SAS sono state intestate al trustee, la verifica giudiziale si è concentrata sulla effettività del trasferimento e sulla gestione societaria.

Trib. Milano, sent. 23 gennaio 2019

In una controversia successoria, il trust era stato istituito per trasferire il 100% delle quote di una SAS di famiglia. Il giudice ha dichiarato inefficace il trust per:

- mancata informazione ai beneficiari;
- assenza di vincoli statutari che impedissero al trustee di agire su istruzione del disponente;
- assenza di separazione contabile tra trust e trustee.

CTR Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 406/2021

In un accertamento su redditi non dichiarati, il contribuente aveva costituito un trust opaco intestando al trustee una SAS con beni immobiliari locati. L'Agenzia ha ricondotto i redditi al disponente per mancanza di autonomia operativa e intestazione fittizia, e il giudice ha confermato.

6.3 Prassi notarile: orientamenti del CNN

Il Consiglio Nazionale del Notariato, pur non avendo espresso una posizione ufficiale sulle strutture ibride SAS + Trust, ha più volte ribadito:

- la validità del trust interno, purché assistito da finalità meritevole e separazione effettiva;
- la necessità che il trasferimento delle quote sia reale, oneroso o giustificato da un assetto di interessi familiare chiaro;
- la criticità dei trust autodichiarati, specie se utilizzati in contesto di protezione patrimoniale aggressiva.

In particolare, lo Studio CNN n. 124-2014/T afferma che: "Il trust interno è legittimo solo se dotato di concretezza negoziale, con attuazione di tutti gli obblighi fiduciari tipici del trustee. L'interposizione o l'uso per finalità elusive ne determina l'inefficacia ai fini fiscali."

6.4 Esempi pratici a confronto

Caso	Struttura	Esito giudiziario	Motivazione
Cass. 20865/2020	Trust opaco + SAS	Disconoscimento	Coincidenza disponente/trustee; gestione unificata

Caso	Struttura	Esito giudiziario	Motivazione
Trib. Milano 2019	Trust familiare + SAS	Inefficacia	Beneficiari ignari, nessuna segregazione
CTR Brescia 406/2021	Trust opaco + SAS locativa	Riqualificazione	Redditi imputati al disponente
CNN 124-2014/T	Trust autodichiarato	Avvertenza negativa	Rischio elevato di inopponibilità fiscale

7. Considerazioni strategiche e finali

La struttura SAS + Trust, pur presentando potenzialità teoriche di elevato interesse, richiede una valutazione critica e prudente. È innegabile che, se progettata con rigore e coerenza, essa possa offrire strumenti avanzati di pianificazione e protezione patrimoniale. Tuttavia, tale efficacia è subordinata a condizioni stringenti, che coinvolgono sia il profilo giuridico-formale, sia — e soprattutto — quello sostanziale e probatorio.

7.1 Un'architettura a rischio elevato: non replicabile in serie

La SAS + Trust non è, né può essere, un modello “preconfezionato”. Ogni sua implementazione deve:

- essere personalizzata in base al contesto familiare, patrimoniale, fiscale e successorio;
- fondarsi su un impianto documentale completo e coerente (atto istitutivo, statuto sociale, verbali, rendiconti, delibere);
- prevedere un'effettiva distinzione soggettiva e funzionale tra i ruoli (disponente, trustee, soci, beneficiari);
- essere strutturata ex ante in modo trasparente e non reattiva rispetto a eventi pregiudizievoli già in atto (es. verifiche fiscali, crisi d'impresa, conflitti familiari).

In difetto di tali presupposti, il rischio di:

- disconoscimento fiscale (art. 37, co. 3, DPR 600/1973),

- revocatoria (art. 2901 c.c.),
- contestazione penale (art. 11 D.Lgs. 74/2000),
- e responsabilità professionale di chi l'ha proposta o costituita

è non solo concreto, ma statisticamente ricorrente.

7.2 L'equilibrio tra protezione e legittimità

L'adozione di una struttura complessa deve sempre confrontarsi con una domanda preliminare: "Questa architettura è giustificata dalla realtà sottostante o serve solo a schermarla?"

È proprio nel bilanciamento tra protezione patrimoniale e rispetto delle norme che si misura la qualità della consulenza. Una struttura che non regge al vaglio di sostanza — pur essendo formalmente impeccabile — è destinata a fallire dinanzi al primo contenzioso.

Per questo, ogni valutazione operativa deve fondarsi su:

- un'analisi preventiva dei benefici reali rispetto all'esposizione fiscale e legale;
- una simulazione degli scenari di attacco (creditori, fisco, legittimari);
- una documentazione probatoria solida, che dimostri la coerenza della finalità dichiarata (es. esigenze successorie, tutela incapaci, continuità d'impresa).

7.3 Griglia strategica di valutazione del rischio

Per il professionista o l'imprenditore che intenda valutare l'adozione di una struttura SAS + Trust, si propone la seguente matrice:

Parametro	Domanda guida	Valutazione consigliata
Segregazione reale	I beni sono separati sul piano contabile, bancario e operativo?	Documentazione autonoma per trust e SAS

Parametro	Domanda guida	Valutazione consigliata
Beneficiari determinati	Sono individuabili e consapevoli?	Sì, con clausole di rendiconto
Trustee indipendente	È soggetto terzo e dotato di poteri effettivi?	Preferibile professionista esterno
Finalità meritevole	La struttura risponde a un'esigenza reale?	Successoria, generazionale, incapaci
Trasferimento oneroso	Il conferimento delle quote è documentato?	Contratto con causa certa, non simulata
Temporalità	È stato istituito <i>prima</i> di eventi critici?	Sì, almeno 12-24 mesi di anticipo
Governance coerente	Atto istitutivo, statuto SAS, verbali: tutto allineato?	Redazione integrata e coordinata

7.4 Conclusione

La combinazione SAS + Trust non è di per sé né illecita né inefficace. Al contrario, può rappresentare, se ben costruita e coerente con il contesto concreto, un valido strumento di pianificazione patrimoniale. Tuttavia, come ogni assetto complesso, non ammette improvvisazioni, automatismi né repliche seriali.

Il suo impiego dev'essere guidato da competenze interdisciplinari — civilistiche, tributarie, societarie — e da un approccio che privilegia la trasparenza, la sostanza e la proporzione tra rischio e beneficio.

L'alternativa è esporsi a contenziosi dagli esiti potenzialmente devastanti: non per la struttura in sé, ma per l'abuso che se ne fa.